

A003850



FONDAZIONE INSIEME

Da INSIEME del 15/3/2018, <<L'ASSEGNO DEGLI EX>>, di Luca Olivetti, avvocato.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al periodico citato.

Vediamo insieme cosa dice la legge al riguardo.

L'assegno di mantenimento è il contributo mensile che solitamente, ma potrebbe essere anche il contrario, il marito versa alla moglie dopo la separazione e prima del divorzio.

La ratio di tale assegno è quella di eliminare ogni disparità di reddito tra moglie e marito.

L'assegno di divorzio è, invece, il contributo che viene versato al coniuge economicamente più debole dopo il divorzio e fino a quando non interviene una nuova pronuncia del Tribunale che lo revoca o lo riduce.

In materia di diritto di famiglia, infatti, in virtù del principio *rebus sic stantibus* è sempre possibile modificare le decisioni del Giudice quando si verificano nuovi elementi che mutino le condizioni economiche degli ex coniugi.

LA MISURA DELL'ASSEGNO DIPENDE DA UNA SERIE DI FATTORI COME:

il reddito dei due coniugi (quanto guadagnano);
la capacità lavorativa del coniuge col reddito più basso;
la disponibilità della casa coniugale;
il patrimonio (proprietà immobiliari, portafoglio azionario etc).

Trascorso il termine di sei mesi -in caso di **separazione consensuale**- o di un anno -in caso di **separazione giudiziale**- i coniugi possono rivolgersi al Tribunale affinché pronunci sentenza di divorzio;

in questo caso l'assegno di mantenimento verrà sostituito dall'**assegno di divorzio**.

Recentemente la Cassazione è intervenuta modificando un orientamento che si era consolidato negli anni.

Con il divorzio il rapporto coniugale viene meno e, pertanto, secondo la Cassazione, non vi è più ragione di garantire al coniuge lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.

La ratio dell'assegno di divorzio deve essere pertanto quella di garantire al coniuge una "autosufficienza economica" (Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017).

L'ex coniuge non ha diritto all'assegno se è autosufficiente economicamente.

Ma quando una persona si deve ritenere autosufficiente economicamente?

Quando è in possesso di redditi di lavoro autonomo o dipendente, quando risulta in possesso di altri redditi di natura mobiliare (investimenti, quote societarie etc.) o immobiliare (canoni di locazione etc).

In presenza di tali fattori il coniuge non ha diritto a percepire l'assegno di divorzio.

Il matrimonio cessa così di essere "sistemazione definitiva": sposarsi, sostiene la Cassazione, è un "atto di libertà e autoresponsabilità".

Secondo la Cassazione l'autosufficienza si raggiunge percependo mille euro al mese e a determinare l'autosufficienza non concorre solo il reddito, ma anche la capacità lavorativa.

Infatti, il Tribunale può negare il mantenimento all'ex coniuge che, giovane con formazione culturale e capacità lavorativa, sia in grado di trovarsi un'occupazione che consenta di mantenersi da sé ma non ponga in essere tutto quanto si rende necessario al fine di trovare "lavoro".

La Cassazione ha altresì stabilito che il diritto all'assegno di divorzio sia dovuto alla donna che si sia sempre dedicata alla casa, alla famiglia, tenendosi lontana dal mondo del lavoro ed avendo già raggiunto i cinquant'anni, avendo la stessa rinunciato ad una carriera lavorativa a "favore" della famiglia.

PER SAPERNE DI PIÙ.

La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell'altro coniuge se percepisce un assegno divorzile e non è convolato a nuove nozze.

La percentuale della quota di TFR dovuta all'ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell'indennità totale "riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".